

CIRCOLARE INFORMATIVA

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N. 1

A seguito del [Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022](#), è stato approvato il [decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1](#) che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della “quarta ondata” dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in svariati ambiti.

Di seguito, [le principali misure in sintesi](#):

!50+

OBBLIGHI PER GLI OVER 50



OBBLIGO DI VACCINAZIONE

A far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, viene disposto **l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per i soggetti italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** (anche in data successiva all’8 gennaio 2021, fermo restando il termine del 15 giugno 2022), salvo casi di infezione da SARS-CoV-2 o di esenzione dalla vaccinazione per i quali quest’ultima potrà essere omessa o differita.

In caso di inosservanza di tale obbligo si applica **una sanzione amministrativa pari a cento euro**, nei seguenti casi:

- Soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- Soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato il completamento del ciclo vaccinale primario;
- Soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute.



OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO NEI LUOGHI DI LAVORO

A far data dal 15 febbraio 2022, viene disposto **l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass rafforzato (c.d. “super green pass”)** ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – siano essi pubblici o privati – per i soggetti italiani e stranieri residenti in Italia che **abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** di cui al paragrafo precedente.

In caso di comunicazione circa il mancato possesso del green pass rafforzato o nel caso in cui questo risulti assente al momento di accesso al luogo di lavoro, il lavoratore viene considerato **assente ingiustificato** (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in assenza di green pass rafforzato. In caso di violazione, è stabilito il pagamento di una **sanzione da euro 600 a euro 1.500** (raddoppiata, in caso di reiterata violazione), ferme restando altresì le conseguenze disciplinari.



ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

A far data dal 1° febbraio 2022, viene previsto l'**obbligo vaccinale** senza limiti di età per il **personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori**.



ESTENSIONE DEGLI AMBITI CON OBBLIGO DI GREEN PASS BASE

A far data dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è richiesto il green pass "base" per l'accesso a:



Servizi alla persona (es. parrucchieri, centri estetici),



Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

A far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è richiesto il green pass "base" per l'accesso a:



pubblici uffici,



servizi postali, bancari e finanziari,



attività commerciali,

ad eccezione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (**che saranno successivamente individuate con apposito provvedimento**).



POSSIBILE SOSPENSIONE DEI LAVORATORI IN TUTTI I CONTESTI PRIVATI

La possibilità di sospendere il lavoratore senza green pass base (o “rafforzato”, qualora ultracinquantenne) – attualmente prevista solo per le imprese con meno di 15 dipendenti – **viene ora estesa a tutti i contesti di lavoro privato, a prescindere dal numero dei dipendenti.**

Il datore di lavoro, pertanto, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa del mancato possesso del green pass base (o “rafforzato”, qualora il lavoratore sia ultracinquantenne, come sopra descritto) può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-19 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO



Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti), **PER GLI ALUNNI** si applicano le seguenti misure:



Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle relative attività per dieci giorni.





Scuola primaria:

-  ○ **Con un caso di positività nella classe:** applicazione alla medesima classe della sorveglianza con tampone antigenico rapido o molecolare da effettuare al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
-  ○ **Con almeno due casi di positività nella classe:** applicazione alla medesima classe della didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.



Scuola secondaria di primo e secondo grado e percorsi di istruzione professionale (IeFP):

-  ○ **Con un caso di positività nella classe:** applicazione alla medesima classe dell’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
-  ○ **Con almeno due casi di positività nella classe:** applicazione alla medesima classe dell’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni, o che hanno effettuato la dose di richiamo (c.d. *booster*). Per gli altri si applica la didattica digitale integrata per dieci giorni.

FACCIAMO UN PO' DI ORDINE...

IL CALENDARIO CON GLI ULTIMI OBBLIGHI E SCADENZE

Il calendario aggiornato con le principali novità degli ultimi provvedimenti: [D.L. 221/2021](#); [D.L. 229/2021](#) e [D.L. 1/2022](#).

DATA	EVENTO
8 gennaio 2022	Obbligo vaccinale per over 50 italiani e stranieri residenti in Italia.
10 gennaio 2022	Obbligo di green pass rafforzato (c.d. "super green pass") per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (anche locali); servizi di ristorazione all'aperto; musei; piscine al chiuso e all'aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti a cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; congressi; impianti di risalita; sport di squadra anche all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all'aperto; sale gioco, sale bingo e casino.
20 gennaio 2022	Obbligo di green pass di base (ossia anche con tampone) per servizi alla persona (es. parrucchieri, centri estetici); colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
31 gennaio 2022	Termine della chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e locali assimilate.
	Termine del divieto di svolgimento di eventi, feste e concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto.
1° febbraio 2022	Scattano le sanzioni di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non si son vaccinati.
	Obbligo di green pass di base per accesso a pubblici uffici, posta, banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ad eccezione di quelle necessarie per esigenze essenziali e primarie della persona, <u>stabilite con successivo provvedimento</u>).
	Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi.
	Obbligo vaccinale per il personale dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
15 febbraio 2022	Obbligo di green pass rafforzato (c.d. "super green pass") per tutti I lavoratori (pubblici e privati) ultracinquantenni.
31 marzo 2022	Termine dello stato di emergenza.
15 giugno 2022	Termine dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni non vaccinati.